

IL
Geo
METRA

COSTRUZIONE
AMBIENTE
TERRITORIO

Circolari

2023

gennaio - giugno





La necessità di garantire informazione costante e aggiornata a tutti gli Iscritti per la più corretta gestione delle attività professionali e quotidiane, ha spinto il Consiglio a intensificare l'invio di circolari informative moltiplicando gli sforzi per garantire agli Iscritti informazioni tempestive e precise.

Sono continuate, anche nel primo semestre del 2023, le novità nella gestione degli Enti Pubblici. A decorrere dal secondo trimestre si è optato per un invio settimanale delle circolari informative agli Iscritti al fine di raccogliere, in un unico documento, i numerosi provvedimenti normativi relativamente ai nuovi incentivi e opportunità professionali, come nel caso della normativa edilizia.

Ecco, dunque, che è parso utile proseguire con la raccolta, in un unico fascicolo, comodamente consultabile online, di tutte le principali circolari e newsletter di interesse, suddividendo il fascicolo per semestri.

La raccolta si compone di due parti la prima dedicata principalmente all'Agenzia delle Entrate e la seconda ai provvedimenti normativi emessi dai singoli Enti anche connessi all'emergenza sanitaria.

La prima parte raccoglie, dunque, nella Sezione 1, i provvedimenti generali dell'Agenzia delle Entrate anche relativamente all'organizzazione degli Uffici e delle attività dell'Ente e, nella Sezione 2, i pareri e le interpretazioni rese dall'Ente nelle principali materie di interesse, tra cui il Superbonus 110%, già trasmesse anche tramite la raccolta pareri bimestrale.

La seconda parte, invece, ripercorre le informative principali trasmesse in seguito alle disposizioni normative assunte, a livello nazionale e regionale, dai principali Enti.

Ciascuna sezione riporta i dati di dettaglio della circolare trasmessa che richiama, nel sottotitolo l'argomento di riferimento e il numero di circolare del Collegio, mentre i collegamenti ipertestuali consentono il facile accesso alla circolare medesima, ove disponibile, agli allegati e ai documenti richiamati; le informative sono riportate in ordine cronologico.

Con l'augurio che questa raccolta possa continuare a rappresentare, anche nel 2023, un utile strumento di riepilogo delle molteplici novità che hanno caratterizzato le nostre attività Professionali, auguro a tutti Voi buona consultazione.

Luisa Rocca

INDICE

CIRCOLARI COLLEGIO GEOMETRI TORINO

ANNO 2023

gennaio - giugno

AGENZIA ENTRATE

Informazioni generali pag. 3

ENTI

Provvedimenti generali pag. 11





REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

IMMOBILIARE - CIRCOLARE N. 20

Oggetto: Agenzia delle Entrate – registrazione contratto di locazione

Con la [risoluzione n. 5/E del 14.2.2023](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità per richiedere la registrazione di un contratto di locazione in cui il locatario sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato e risulti privo di codice fiscale. Nello specifico, l'Agenzia ha chiarito che, nella richiesta di registrazione del contratto di locazione per il caso anzidetto, non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario e che la registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia stessa, utilizzando il modello 69 anziché il modello RLI. In merito, l'Agenzia ha evidenziato che il modello 69 consente al locatore, tra l'altro, di esercitare l'opzione per il regime fiscale della cedolare secca e che gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga) dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione. L'Agenzia delle Entrate – oltre a precisare pure come procedere al pagamento delle relative imposte – ha infine specificato che le modalità indicate nella risoluzione in commento sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.


Oggetto: Agenzia Entrate - registrazione telematica dei contratti preliminari di compravendita

Con [provvedimento dell'1.3.2023](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato i moduli aggiuntivi del modello "Rap - Registrazione di atto privato" e delle relative istruzioni, da utilizzare, da parte dei contribuenti e degli intermediari, per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita.

Mediante tale servizio, disponibile da martedì 7 marzo, sarà possibile richiedere la registrazione in via telematica degli atti anzidetti, indicando nel nuovo modello "Rap" i dati necessari e allegando copia dell'atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti, presentando il modello Rap in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti e agli eventuali allegati. L'Agenzia ha ricordato che l'utilizzo del modello Rap (inizialmente riservato alla registrazione dei contratti di comodato e ora esteso ai contratti preliminari di compravendita) sarà progressivamente esteso alla registrazione di altri atti privati. Anche in questo provvedimento, come in quello di approvazione del nuovo modello Rap, è stato previsto che lo stesso possa essere presentato dall'interessato anche attraverso i soggetti intermediari indicati dall'art. 15 del decreto direttoriale del 31.7.1998.


Circ. n. 20/23
Prot. n. 1439/23


20 febbraio 2023



Circ. n. 29/23
Prot. n. 1896/23

6 marzo 2023






PROCEDURA DOCFA - TRATTAZIONE DELLE "PRATICHE CONCATENATE"

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 32

Circ. n. 32/23
Prot. n. 2121/23

15 marzo 2023



Oggetto: Agenzia delle Entrate - Procedura DOCFA - trattazione delle "pratiche concatenate"

A seguito di segnalazioni pervenute dagli Iscritti al CNGeGL, sono state rilevate sporadiche criticità nella trattazione delle "pratiche Doc.Fa. concatenate", che necessitano di un'ordinaria e progressiva registrazione nella banca dati catastale.

L'archiviazione del dato planimetrico, con particolare riferimento all'elaborato, che segue l'ordine numerico del protocollo giornaliero, in alcuni casi non rispetta la sequenza temporale (stabilita dal tecnico) di trattazione e registrazione di siffatte pratiche.


Il CNGeGL consiglia, pertanto, di procedere con l'invio di una pratica solo dopo aver contezza circa l'avvenuta protocollazione di quella precedente.

E' comunque opportuno verificare che la registrazione e l'aggiornamento della banca dati avvenga effettivamente in maniera incrementale, secondo l'ordine assegnato dal professionista, atteso che – in caso contrario – l'unico modo per porvi rimedio sarà quello di predisporre una ulteriore denuncia di variazione (e ove sia presente un "Bene Comune Non Censibile" – BCNC, questo andrà variato – quale ultimo elemento in atti – in correlazione all'elaborato planimetrico redatto).

Il Consiglio Nazionale precisa di aver rappresentato l'inconveniente alla Direzione Centrale del Catasto che, a sua volta, ha informato la SOGEI.

Circ. n. 46/23
Prot. n. 3172/23

26 aprile 2023




Oggetto: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo in 10 anni dei crediti da bonus edili

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e relativo comunicato stampa, che – in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (D.L. n. 11/2023, come convertito) – forniscono le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono ripartire in 10 anni i crediti da bonus edili oggetto di cessione e sconto in fattura non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.

Per procedere in tal senso occorrerà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal 2 maggio nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

[Provvedimento Agenzia Entrate 18.4.2023](#)
[Comunicato stampa 18.4.2023](#)



CNGEGL – AZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 60

Oggetto: Agenzia delle Entrate – registrazione contratto di locazione

Per il tramite del CNGeGL, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha trasmesso quanto segue. In particolare:

- Comunicazione del 24 aprile 2023 avente a oggetto “*Chiarimenti in merito alle dichiarazioni Docfa concernenti unità immobiliari costituite da porzioni “unite di fatto ai fini fiscali”*”.
- Detti chiarimenti afferiscono alla nota prot. n. 15232 del 21/2/2002 ed alla Circolare n. 27/E del 13/06/2016, recando degli schemi esemplificativi su dichiarazioni di porzioni di u-i.
- Circolare 11/E dell’8 maggio 2023 riguardante le “*Modalità di aggiornamento degli archivi nel caso di frazionamento di Enti Urbani*”.

La circolare fornisce indicazioni sulle modalità di frazionamento di un Ente Urbano”, riportando una casistica di aggiornamenti sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati, congiuntamente o con riferimento soltanto a quest’ultimo. Particolare rilievo rivestono i frazionamenti degli Enti Urbani a seguito di espropriazioni per pubblica utilità.

- Comunicazione del 12 maggio 2023 avente ad oggetto “*Controllo delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione (Docfa) registrate in banca dati a seguito di Imitazione automatizzata. Comunicazione degli esiti al professionista redattore di aggiornamento*”.

Nella comunicazione vengono indicati, sommariamente, i criteri che gli Uffici provinciali adotteranno nella verifica “su base campionaria” delle pratiche introitate in maniera automatica. A conferma di quanto anticipato dai Funzionari dell’Agenzia in occasione degli incontri interregionali, le “imperfezioni”, le “incoerenze” gli “errori nella dichiarazione”, riscontrati a seguito dei controlli (e che non comportano variazioni della consistenza o della rendita), saranno comunicati al professionista redattore dell’atto al fine di “favorire livelli sempre maggiori di compliance”. Diverso è invece il caso in cui siffatte incongruenze attengano a significative difformità (planimetriche, reddituali e di consistenza).

poiché implicheranno una modifica della pratica con tutte le azioni ad essa conseguenti.

Il CNGeGL comunica altresì che la Direzione Centrale ha attivato la sperimentazione del Progetto PF02. E ciò in vista della prossima estensione della versione 10.6.3 del software.

Pregeo, con riferimento specifico alla revisione della maglia dei punti fiduciali. A tale scopo verranno individuati, per ogni Ufficio Provinciale, due Comuni e - in ognuno dei fogli di mappa - sarà istituito almeno un nuovo punto fiduciale.


Ultimata la prima fase sperimentale, il progetto sarà esteso a tutti i Comuni con l’eventuale coinvolgimento di professionisti esterni all’Amministrazione.

Infine, in ordine alla reiterata richiesta da parte del CNGeGL di poter estrarre, attraverso la piattaforma SISTER i dati dall’archivio microfilmato il Direttore Centrale dei Servizi Catastali ha evidenziato la necessità di una modifica normativa riguardante la riscossione dei tributi catastali (L. n.869/54 e s.m.i.), per la quale sarà dunque intrapresa ogni azione utile (anche con l’interessamento della Rete delle Professioni Tecniche).

[Comunicazione Agenzia Entrate](#)

Circ. n. 60/23
Prot. n. 4016/23

31 maggio 2023



INDICAZIONI OPERATIVE PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI CORREZIONE/ RETTIFICA E DI VOLTURA CATASTALE

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 61

Oggetto: Agenzia delle Entrate – Indicazioni operative relative alla presentazione di istanze di correzione/rettifica e di domande di voltura catastale

Circ. n. 61/23

Prot. n. 4017/23 del 31 maggio 2023

Disponibili le [indicazioni operative](#) fornite dall’Agenzia delle Entrate ad esito dell’incontro con i Consiglieri coordinatori della Commissione Catasto, atte a rendere più rapida l’evasione di istanze di correzione/rettifica e di domande di voltura catastale, evitando quanto più possibile sospensioni o mancate registrazioni delle stesse.

Si riporta, inoltre, il [report](#) che sintetizza, al 30/04/2023, i volumi di istanze e volture pervenute ed evase, i relativi indici di deflusso ed il numero di pratiche oggetto di sospensione e di rifiuto.

Oggetto: Agenzia delle Entrate - pareri

Circ. 75/23

Prot. n. 4529/22 del 21 giugno 2023

Risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nelle materie di maggiore interesse.

Di seguito i relativi link:

Risposta n. 332 del 29/05/23

[Superbonus – omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis – articolo 2–ter, decreto–legge 16 febbraio 2023, n. 11 - pdf](#)

Risposta n. 348 del 29/05/23

[Superbonus – sconto in fattura – errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia delle entrate– sanzioni applicabili alla compensazione del credito – articolo 13 d.lgs. 471 del 1997 - pdf](#)



PROVVEDIMENTI GENERALI DEGLI ENTI

GENNAIO - GIUGNO 2023






LEGGE DI BILANCIO 2023 - PRIME PILLOLE DI AGGIORNAMENTO

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 3

Circ. n. 3/23
Prot. n. 185/23

12 gennaio 2023



Oggetto: Legge di Bilancio 2023 - prime pillole di aggiornamento

Di seguito le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Novità regime forfettario

La soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario è aumentata a 85.000 euro. A differenza degli anni scorsi, il nuovo regime forfettario prevede l'immediata cessazione (quindi, senza aspettare l'anno successivo) degli effetti del beneficio e in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

Pertanto, enorme attenzione dovrà essere fatta al superamento della soglia.

Nel caso si preveda di superarla, è opportuno ci scriviate appena possibile per valutare le conseguenze del superamento.

Flat tax incrementale

Per l'anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le mance destinate dai clienti ai dipendenti di alberghi, ristoranti, bar, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente.

In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:


- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

È diminuita al 5% (prima era del 10%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio

Le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deduci-



bili in misura del 6% per le imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio.

Riduzioni delle aliquote Iva

Sono soggetti all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, come i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia. È soggetta all'aliquota Iva del 10% (prima era del 22%) la cessione dei pellet.

La riduzione dell'aliquota Iva al 5% è estesa alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023 e, anche, alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Detrazione Iva imprese costruttrici

La detrazione Irpef è confermata al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici (entro il 31 dicembre 2023) ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata all'anno 2023 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione Imu su immobili occupati

È stata introdotta l'esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, al 9% o al 30%, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

Sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Non sono cambiate le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le stesse condizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali Sono confermate le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, che escludono beni immobili strumenta-



li dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

La rivalutazione di terreni e partecipazioni è prevista dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva del 16% (l'anno scorso era del 14%), entro il 15 novembre 2023. Vengono incluse tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Norme in materia di cripto-attività

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una disciplina fiscale applicabile alle criptoattività. È stata inserita una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività.

Nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre criptoattività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo anche per i soggetti Ires.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.


Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva

L'Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona:

- per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
- per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;
- per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.



Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

È stata introdotta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Gli importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario è inferiore a 5.000 euro).

È prevista, inoltre, la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso le sanzioni sono nella misura del 3%.

Regolarizzazione irregolarità formali

È prevista la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento con sanzioni "ridotte"

In merito alla disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate con la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione avviene con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anche, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la stessa riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Le stesse condizioni si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della



controversia. La controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2023. Si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi

L’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate può essere regolarizzato, e in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.


La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per i debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è riconosciuta, inoltre, la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme



dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori

Viene limitata la portata innovativa dell'articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Contabilità semplificata

La soglia di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata è aumentata a 500.000 euro (prima era 400.000 euro) per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e a 800.000 euro (prima era 700.000 euro) per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Bonus mobili

Per l'anno 2023, l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione è stato incrementato a 8.000 euro.

Bonus barriere architettoniche

La detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche viene estesa al 31 dicembre 2025.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Limite alla circolazione del contante

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante a decorrere dal 1° gennaio 2023, è aumentato a 5.000 euro (rispetto ai 1.000 euro dell'anno scorso). Credito d'imposta beni strumentali 4.0: termine per l'effettuazione dell'investimento. Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (prima era previsto del 30 giugno 2023).

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati

Per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero con materiali biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese.

Proroga del credito d'imposta energia e gas

I crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas sono stati prorogati al primo trimestre 2023 aumentandone le percentuali:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;



- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca

Il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.

Il beneficio fiscale è esteso anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali per lo stesso periodo e per le stesse imprese sostenute e documentate per i predetti acquisti fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste, per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Novità in materia di Superbonus

Non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023 per una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

In modo particolare, tale riduzione non si applica:

1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), alla data del 25 novembre;
2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), alla data del 31 dicembre 2022;
3. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi risulti presentata la CILA, alla data del 25 novembre 2022;
4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Oggetto: Dipartimento Vigili del Fuoco - Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012

Circ. n. 12/23

Prot. n. 688/23 del 26 gennaio 2023

Disponibile la [nota DCPREV del 19/1/2023 prot. n. 798](#), con la quale viene trasmesso il Decreto direttoriale n. 1 del 16/1/2023, recante in allegato la modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 1° marzo 2023.

I modelli medesimi sono disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione "Amministrazione on line - Servizi di Prevenzione Incendi - Area Pubblica -Modulistica" presente nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it



CODICE CONTRATTI PUBBLICI - OSSERVAZIONI RPT PIEMONTE ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 17

Oggetto: Codice dei Contratti Pubblici - Le osservazioni della RPT Piemonte

Disponibili le osservazioni portate dalla RPT Piemonte allo schema di decreto-legislativo attuativo della legge n. 78/22 recante il Codice dei Contratti Pubblici, che sarà in discussione nelle prossime settimane nelle Commissioni parlamentari competenti per l'emissione dei dovuti pareri. Gli interventi possono essere rivisti accedendo al link della Camera dei Deputati <https://webtv.camera.it/evento/21666>


o al link di Radio Parlamentare, nel quale è possibile trovare, oltre agli interventi registrati in Conferenza, anche ulteriori interviste e contributi rilasciati dai partecipanti al termine dell'evento:

<https://radioparlamentare.it/il-nuovo-codice-degli-appalti-le-osservazione-della-rete-professioni-tecniche-del-piemonte/>

Il [testo](#) prodotto dalla Tavola di lavoro "Lavori Pubblici" della RPT Piemonte riporta le osservazioni allo schema di decreto-legislativo in discussione, lasciato a tutti i parlamentari eletti in Piemonte e Valle d'Aosta che hanno partecipato alla Conferenza.

Circ. n. 17/23
Prot. n. 1262/23

10 febbraio 2023



Oggetto: Comune di Torino – Divisione Edilizia Privata - aggiornamento delle procedure ai fini della sanatoria delle opere strutturali

Il Comune di Torino, vista la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161, inerente le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, ha predisposto l'Ordine di Servizio N. 2/2023 (a firme congiunte dei dirigenti arch. Avataneo, Cortese e Scavino) relativo all'aggiornamento delle procedure ai fini della sanatoria delle opere strutturali.

Allegata all'Ordine, è la documentazione riepilogativa di tali procedure (sintesi normativa e schemi riassuntivi delle modalità operative procedurali; riepilogo delle modalità di deposito delle opere strutturali).

I modelli per la DICHIARAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI "se_ass_oo_strutt_id_stat.pdf" (da allegare alla denuncia tardiva e alla richiesta di sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 d.P.R.380/01) e la RELAZIONE TECNICA SUL COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO IN ASSENZA DI COLLAUDO STATICO "se_rel_strutt_id_stat.pdf" sono disponibili nella sezione del Mude Piemonte <http://www.mude.piemonte.it/site/operativita-presso-i-comuni-e-tariffe-presentazione-istanze> o integrati nei modelli on line "EDIL_intprat" e "EDIL_intAgib", reperibili sul sito di Torinofacile e alla pagina web: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#TorinoFacile>; (10/2/2023).

Circ. n. 18/23
Prot. n. 1337/23

14 febbraio 2023






Link utili: - Home page: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/> - OdS 2/2023: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2023/OdS2-2023-procedure-opere-strutturali.pdf - Dichiarazione Opere Strutturali: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2023/sintesi-normativa.pdf - Relazione Tecnica: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2023/Tabella-casi-2022.pdf - Sezione Mude Comune di Torino: <http://www.mude.piemonte.it/site/operativita-pessoro-i-comuni-e-tariffe-presentazione-istanze> - Sezione modulistica per integrazioni a pratiche edilizie presentate in formato cartaceo: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#TorinoFacile>

Circ. n. 21/23
Prot. n. 1546/23

22 febbraio 2023



Oggetto: Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti

E' in vigore il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti. Intervendendo, tra l'altro, sull'art. 121 del decreto "Rilancio" (d.l. n. 34/2020 come convertito), il decreto introduce una serie di modifiche alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura.

Anzitutto, viene stabilito che, "ai fini del coordinamento della finanza pubblica", le pubbliche Amministrazioni non possano acquisire crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura.

Viene, inoltre, affrontata la questione della responsabilità in caso di cessione dei crediti. Sotto questo profilo viene previsto che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito i crediti di imposta e che siano in possesso dei seguenti documenti: il titolo edilizio (oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà); la notifica preliminare all'Asl (ove dovuta); la visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi (oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento); le fatture, le ricevute o gli altri documenti comprovanti le spese sostenute nonché i documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime; le asseverazioni (quando obbligatorie) dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese; la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condòmini (ove naturalmente si tratti di lavori su edifici in regime di condominio); la documentazione tecnica di legge concernente gli interventi di efficienza energetica; il visto di conformità in ordine alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute; un'attestazione rilasciata dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni circa il rispetto di tali adempimenti.

L'esclusione della responsabilità opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistino i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della stessa banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente e che si facciano rilasciare un'attestazione di possesso di tutta la suddetta documentazione. Il mancato possesso di parte di questa documentazione, comunque, non costituisce, da solo, "causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza". In questa prospettiva viene anche precisato che "sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario", ai fini della contestazione del concorso nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Infine il decreto in commento cancella la possibilità di optare per la cessione e sconto in fattura per i bonus edilizi (tra cui il superbonus), salvo per i casi in cui, in sostanza, le opere edilizie siano già avviate o si abbia titolo per avviarle (nei condomini deve anche risultare già adottata la relativa delibera di approvazione).



RPT AUDIZIONE

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 22

Oggetto: RPT - audizione del 20/02/2023 presso la Presidenza del Consiglio sul decreto legge sui crediti di imposta

Circ. n. 22/23
Prot. n. 1555/23

22 febbraio 2023


[Comunicazione trasmessa dalla Rete delle Professioni Tecniche](#) in merito all'audizione del 20 febbraio u.s. della Presidenza del Consiglio, presso Palazzo Chigi, sul tema del recentissimo Decreto Legge n.11 del 16/2/2023 pubblicato sulla G.U. n.40 in pari data, delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle costruzioni.

Il Decreto, com'è noto, interviene sull'attività dei bonus edilizi, bloccando la possibilità di ricorrere alla cessione di credito e dello sconto in fattura dei crediti d'imposta previsti dagli incentivi edilizi, in particolare il cd. Superbonus normato dagli artt.119 e 121 del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020.

La Rete delle Professioni Tecniche è stata invitata a partecipare, anche per l'attività svolta a supporto degli iscritti, delle imprese e dei cittadini del processo di utilizzo dei bonus, ma anche della Pubblica Amministrazione, con la produzione di documenti, webinar e la partecipazione alla Commissione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di Monitoraggio della Classificazione Sismica.

La Rete ha preliminarmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio il documento, peraltro illustrato già al Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, nell'incontro del 15 febbraio u.s., consultabile in allegato alla presente circolare, che comprende le proposte delle professioni tecniche sui temi del piano di prevenzione sismica e dell'importanza e sostenibilità degli incentivi edilizi.

All'incontro erano presenti altre importanti Confederazioni ed Associazioni, tra cui Ance, Confedilizia, Casartigiani, Confapi, Confimi, Confindustria, Cna, Alleanza Cooperative.



Oggetto: Convenzione CNGeGL/ISMEA – affidamento attività tecniche

Circ. 19/23

Prot. n. 1380/23 del 15 febbraio 2023

[Convenzione trasmessa dal Consiglio Nazionale Geometri](#), sottoscritta in data 31 gennaio 2023, in ragione di quanto disposto dall'art. 4 del "Protocollo d'Intesa" sottoscritto con ISMEA nel 2020 e rinnovato in data 3 gennaio 2023, relativamente all'affidamento di incarichi professionali a titolo oneroso.

Oggetto: Avviso di Modifica ed Aggiornamento del RET18 - Moncalieri

Circ. 24/23

Prot. n. 1730/23 del 27 febbraio 2023

Il Comune di Moncalieri, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2023, ad oggetto "Approvazione della revisione del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. N. 82 Del 27.06.2018" esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato le modifiche ed integrazioni al Nuovo Regolamento Edilizio Tipo 2018 (RET18). Il Regolamento è stato altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 08 del 23/02/2023 – ANNUNCI LEGALI - Regione Piemonte e nella sezione "regolamento edilizio" Sportello Unico Edilizia sul sito istituzionale della Città di Moncalieri alla pagina <https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2307>, il regolamento superato sarà visibile nella sez. regolamenti precedenti.

Il nuovo Regolamento Edilizio di Moncalieri è efficace e vigente dal 23.02.2023. Pubblicato il "[rende noto](#)" al pubblico trasmesso dal servizio tecnico Edilizia Privata-Urbanistica della Città di Moncalieri.




IL DECRETO "MILLEPROROGHE" È LEGGE

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 27

Circ. n. 27/23
Prot. n. 1808/23

1 marzo 2023



Oggetto: Il decreto "Milleproroghe" è legge

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27.2.2023, n. 49, è stata pubblicata la legge 24.2.2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29.12.2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", meglio noto come decreto "Milleproroghe". Di seguito le norme di maggior interesse.

Sostegno alle imprese (art. 1, comma 22-quinquies)

Viene confermata fino al 31.12.2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni richieste dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (l.g. n. 42/2004).

Proroga della presentazione della dichiarazione Imu per il 2021 (art. 3, comma 1)

Viene ulteriormente prorogato al 30.6.2023 il termine (già prorogato al 31.12.2022) per la presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021 da parte di persone fisiche, enti commerciali e non commerciali.

Riduzione dei costi per le locazioni passive (art. 3, comma 4)


Viene confermato anche per il 2023 (e quindi per il dodicesimo anno consecutivo), il blocco dell'aggiornamento della variazione degli indici Istat relativamente ai canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 196/2009), nonché delle Autorità indipendenti ivi inclusa la Consob.

Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione (art. 3, comma 10-bis)

Viene prorogata dal 31.3.2023 al 30.6.2023 la garanzia massima dell'80% del Fondo prima casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Viene inoltre confermata, per le domande presentate fino al 30.6.2023, la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

Termini imposta di registro (art. 3, comma 10-quinquies)

Vengono sospesi, nel periodo compreso tra l'1.4.2022 e il 30.10.2023, i termini per l'utilizzo dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa"



(di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/1986) nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto - entro un anno dall'alienazione della precedente - di una abitazione da adibire sempre a "prima casa" (ex art. 7, l. n. 448/1998).

Nello specifico, il differimento riguarda:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della "prima casa" entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso dei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L'ultimo periodo del comma in commento, specifica che sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla Nota II-bis e del termine di cui al menzionato art. 7, l. n. 448/1998, e che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Differimento dei termini concernenti le addizionali regionali (art. 3, comma 10-sexies)

Per le Regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31.12.2022 e limitatamente alle aliquote applicabili all'anno di imposta 2023, è stato differito:

- al 31.3.2023 il termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale Irpef;
- al 13.5.2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale medesima ai fini della pubblicazione sull'apposito sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Proroga del termine comunicazione cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (art. 3, commi 10-octies e 10-novies)

Viene rinviato al 31.3.2023 il termine (ordinariamente previsto al 16.3.2023) per trasmettere all'Agenzia delle entrate le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito degli incentivi edilizi per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Viene altresì prorogato sempre al 31.3.2023 il termine (ordinariamente previsto al 16.3.2023) entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi a tutti i bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2022 per i lavori sulle parti comuni dei condomini.

Proroghe in materia di giustizia civile (art. 8, commi 8 e 9)

Si dispone che continuano ad applicarsi, rispettivamente alle udienze da svolgere fino al 30.6.2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28.2.2023, le disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva (art. 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del d.l. n. 137/2020). Viene altresì prorogato sino al 31.5.2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del Testo unico in materia di spese di giustizia.

Misure a sostegno dell'edilizia privata (art. 10, commi 11-decies e 11-undecies)

Vengono prorogati, a specifiche condizioni, di un ulteriore anno i termini già prorogati di un anno dall'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, di determinate autorizzazioni amministrative



rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica nonché i termini entro cui devono risultare iniziate alcune specifiche opere edilizie.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 11, commi 8 e 8-bis)

Viene confermata fino al 30.6.2023 la sospensione di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso. Viene inoltre precisato che tale sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica elettrica (art. 12, comma 3)

Viene prevista l'estensione, per le annualità 2023 e 2024, della concessione di un contributo per l'acquisto di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Si tratta, in particolare, di un contributo volto a favorire la realizzazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici da parte di utenti domestici pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, con un limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente. Limite che sale ad 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte - definizione agevolata liti tributarie

Circ. 28/23

Prot. n. 1890/23 del 6 marzo 2023

Disponibili le [indicazioni operative fornite dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte](#) in merito alla Definizione agevolata liti tributarie art. 1 co. 186-205 Legge 197 del 2022 che ha introdotto, nel novero degli istituti della c.d. "tregua fiscale", anche una Definizione agevolata delle controversie tributarie che interessa potenzialmente un gran numero di liti pendenti dinnanzi alle Corti di Giustizia Tributarie, oltre che alla Suprema Corte di Cassazione.

Oggetto: Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di commercio di Torino

Circ. 36/23

Prot. n. 2358/23 del 22 marzo 2023

Disponibile on line all'indirizzo <https://www.to.camcom.it/prezzario-opere-edili> la nuova edizione "Numero 31 - Dicembre 2022" del Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di Commercio di Torino.

La pubblicazione, basata sulla rilevazione annuale dei prezzi nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica (manodopera, materiali, noleggi, opere compiute e sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri) sulla piazza di Torino, riporta l'andamento medio dei prezzi di mercato ed è arricchita da un aggiornamento tecnico e normativo delle voci descritte. Le suddette caratteristiche e l'aggiornamento tecnico-normativo hanno consentito al Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di Commercio di divenire un punto di riferimento per professionisti ed operatori del settore, contribuendo anche allo sviluppo di rapporti commerciali, improntati alla correttezza ed alla trasparenza.


Nell'ottica di offrire uno strumento utile e di agevole consultazione a professionisti ed imprese, sono rese disponibili due versioni, entrambe digitali:

a) l'edizione GRATUITA contenente i descrittivi di tutte le sezioni ("Manodopera", "Materiali", "Noleggi e Trasporti", "Opere Compiute" e "Sicurezza") e i prezzi delle sole sezioni "Manodopera" e "Materiali",

b) l'edizione A PAGAMENTO contenente i descrittivi e i prezzi di tutte le sezioni, nei seguenti formati:

- solo PDF al costo di euro 38,00 IVA inclusa

- PDF comprensivo dei dati contenuti nel Prezzario in differenti formati (WORD, EXCEL, MDB ACCESS, PRIMUS ACCA, ASCII, XLM STR, EUCLIDE e CSV) al costo di euro 45,00 IVA inclusa.



IMPRESSE DEL PIEMONTE CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 42

Oggetto: Imprese del Piemonte - contributi fino al 100 per cento per efficientamento energetico e energie rinnovabili

Circ. n. 42/23
Prot. n. 2839/23

12 aprile 2023

Dal 30 del mese di marzo 2023 le micro, piccole e medie imprese, ma anche le grandi imprese, purché con sede operativa all'interno del territorio piemontese, potranno presentare domanda per sostenere gli interventi di efficientamento energetico e relativi alle energie rinnovabili.

In particolare è possibile presentare domanda per investimenti fra 80 mila e 3 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese e fra 500 mila e 5 milioni di euro per le grandi. Il tutto finalizzato a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia, interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese, installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento, sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico.

All'interno del bando c'è anche un capitolo riguardante l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. In questo caso gli investimenti devono avere queste caratteristiche:

compresi fra 100 mila e 3 milioni di euro per le micro, piccole e medie e compresi fra 500 mila e 5 milioni per le grandi. In questo caso l'investimento dovrà essere finalizzato a sostenere impianti di cogenerazione ad alto rendimento, installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare fotovoltaica, installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta di media e piccola taglia.

Su entrambe le linee, l'impresa dovrà concludere gli investimenti entro 2 anni dalla concessione del contributo (spese ammissibili dal momento in cui si presenta la domanda). La percentuale di agevolazione legata agli interventi, suddivisa per dimensione dell'impresa:

1. Finanziamento al 70 per cento e fondo perduto al 30 per cento per le Micro e Piccole.
2. Finanziamento all'80 per cento e fondo perduto al 20 per cento per le Medie.
3. Finanziamento al 90 per cento e fondo perduto al 10 per cento per le Grandi.

In generale, fra quota a finanziamento e a fondo perduto, l'agevolazione copre la totalità delle spese sostenute dall'impresa per gli investimenti.

Per supporto e informazioni è possibile contattare AERE, società facente parte del Polo italiano della Sostenibilità, dispone di tutte le professionalità necessarie per accompagnare imprese di ogni tipologia e dimensione all'ottenimento di questa agevolazione.


Allara Flavio: Tel 011 3740161 - Cell 335 248 938 - e-mail info@enertecsrl.it



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI

PREVENZIONE INCENDI - CIRCOLARE N. 45

Circ. n. 45/23
Prot. n. 3171/23
26 aprile 2023



Oggetto: Comando Vigili del Fuoco di Vercelli - modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di prevenzione incendi – domande di prevenzione incendi in forma digitale

La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con circolare prot. 739 del 19 gennaio 2023 ha trasmesso il decreto direttoriale n.1 del 16.01.2023 recante in allegato la modulistica aggiornata di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. La suddetta modulistica aggiornata da adottarsi obbligatoriamente a far data dall'1 marzo 2023, è disponibile on-line al seguente indirizzo: <https://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=737>

Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l'utenza nel calcolo degli importi dovuti per l'erogazione del servizio richiesto. Con l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall'utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l'importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all'approccio ingegneristico. Nell'occasione si richiama l'attenzione circa i requisiti della documentazione tecnico-certificativa ed amministrativa da allegare alle istanze, segnalazioni e dichiarazioni trasmesse in formato digitale a questo Comando. Al riguardo, anche in riferimento alla Nota prot. n. 7227 del 21/03/2011 della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del CNVVF, si precisa quanto segue:

1. La documentazione deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005;
2. Le estensioni originarie dei file (cioè precedenti alla firma digitale) sono .pdf per certificazioni, dichiarazioni e relazioni e .dwf per gli elaborati grafici.


Si riportano i riferimenti dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli tel. 0161.261429 –PEC: com.prev.vercelli@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Relazione di Regolarità Edilizia – Protocollo d'Intesa

Circ. 37/23
Prot. n. 2446/23 del 27 marzo 2023

In data 22 marzo, è stata siglata dal Collegio la convenzione con gli Ordini Professionali dei Notai, degli Architetti, degli Ingegneri e le Federazioni degli agenti immobiliari al fine di promuovere la diffusione e l'uso della Relazione di regolarità edilizia per gli atti di trasferimento immobiliare – RRE.

[Convenzione](#)



RILASCIO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA INFOCERT

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 50

Oggetto: Rilascio certificato firma digitale remota InfoCert - istruzioni

Circ. n. 50/23
Prot. n. 3479/23

10 maggio 2023

Facendo seguito alla convenzione siglata dalla Cassa Geometri con la società InfoCert Spa, il Collegio opera come RAO (Registration Authority Officer) abilitato all'emissione dei certificati di firma digitale remota. La firma digitale remota InfoCert, gratuita per 36 mesi dall'attivazione, può essere richiesta tramite la compilazione del relativo [modulo](#).

Al termine dei 36 mesi, ogni singolo Iscritto potrà rinnovare il certificato al prezzo di € 25,00/ triennio. Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia a colori del documento di identità in corso di validità in formato .jpg, alla Segreteria del Collegio all'indirizzo segreteria@collegiogeometri.to.it

A seguito dell'avvenuta ricezione del modulo compilato e firmato, la Segreteria del Collegio provvederà a inserire i dati sulla piattaforma InfoCert e successivamente l'Iscritto riceverà una mail con un link per avviare il processo di firma del contratto, dovrà inoltre inserire il codice OTP ricevuto sul proprio smartphone. A questo punto la Segreteria del Collegio emetterà il certificato di firma digitale remota e l'Iscritto riceverà una mail contenente i codici cifrati di attivazione della firma digitale. Si segnala che la Passphrase da utilizzare per aprire il file contenente i codici di attivazione è il proprio codice fiscale.

Si precisa, infine, che è sempre possibile richiedere la firma digitale ArubaPec come da istruzioni disponibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://collegiogeometri.to.it/iscritti/firma-digitale/>

Oggetto: Convenzione iscritti CIPAG Banca Popolare di Sondrio

Circ. 51/23

Prot. n. 3481/23 del 10 maggio 2023

E' disponibile il [prospetto informativo](#) relativo alla convenzione riservata agli iscritti CIPAG per quanto riguarda i servizi bancari fruibili presso la Banca Popolare di Sondrio. Si ricorda che è possibile consultare le convenzioni in essere sul sito internet istituzionale del Collegio al seguente link: <https://collegiogeometri.to.it/iscritti/convenzioni/>

Oggetto: Progetto di reingegnerizzazione dell'applicativo web PRINCE (PREvenzione Incendi Centrale) – servizi di compilazione e presentazione online delle istanze e segnalazioni per le attività non soggette alla disciplina del SUAP

Circ. 53/23

Prot. n. 3670/23 del 17 maggio 2023

Disponibile la [nota DCPREV del 2/5/2023, prot. n. 6373](#), riguardante la nuova piattaforma informatica relativa ai servizi in oggetto. A completamento della suddetta nota è disponibile altresì l'allegato tecnico contenente le istruzioni per il corretto utilizzo del portale in argomento.



SEGNALAZIONI MUDE OPEN

EDILIZIA - CIRCOLARE N. 62

Circ. n. 62/23
Prot. n. 4018/23

31 maggio 2023

Oggetto: Comando Vigili del Fuoco di Vercelli - modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di prevenzione incendi – domande di prevenzione incendi in forma digitale

A seguito delle segnalazioni riportate in coordinamento con quelli della Regione Piemonte, l'ufficio competente regionale ha inoltrato le risultanze e l'aggiornamento riguardanti gli adeguamenti della piattaforma, per renderla meglio fruibile, come da allegato.

Inoltre, al seguente link <http://www.mude.piemonte.it/site/966-istruzioni-operative-2>, è disponibile l'elenco aggiornato delle principali problematiche riscontrate, in base alle segnalazioni ricevute, con relativa data di risoluzione o apposita specifica qualora le stesse siano in fase di risoluzione.

[Comunicazione Regione Piemonte](#)

Circ. n. 45/23
Prot. n. 3171/23

26 aprile 2023

Oggetto: INAIL - attivazione nuove funzioni sul sito in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come da indicazione di Geo.Sicur., a far data dal 22 maggio 2023 sul sito INAIL (www.inail.it) è stata inserita una nuova banca dati liberamente accessibile di ausilio alla valutazione del rischio.

Accedendo al sito www.inail.it è possibile visualizzare la banca dati con il seguente percorso: attività>prevenzione e sicurezza>strumenti per la valutazione del rischio.

Al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall'utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati:


- Attività/Ateco - Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
- Tipologia di rischio - Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;
- Tipo di strumento - Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software.

Circ. 74/23
Prot. n. 4522/23

21 giugno 2023

Oggetto: Tribunale di Torino – sezione esecuzioni immobiliari

E' disponibile la [comunicazione del Tribunale di Torino](#) relativamente agli adempimenti introdotti dal D.lgs. 149 del 2022.



NUOVO CODICE APPALTI

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 50

Oggetto: Nuovo Codice Appalti

Il Nuovo Codice, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, è stato ripubblicato in GU n 87 supplemento ordinario n. 14 in data 13 aprile 2023 ed è consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/04/13/87/so/14/sg/pdf>

Come specificato nelle avvertenze “Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto”. Il nuovo testo differisce di fatto dal precedente esclusivamente per le note poste alla fine del documento, che partono dai contenuti della legge delega e forniscono indicazioni ulteriori su specifici articoli. Nel nuovo testo, inoltre, non sono presenti gli allegati completi, ma solo l’elenco di questi.

Circ. n. 65/23

Prot. n. 4021/23

31 maggio 2023

Oggetto: Rapporto immobiliare 2023 - Piemonte

E’ disponibile il “[Rapporto immobiliare 2023](#)”, predisposto dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate relativo alla Regione Piemonte.

Circ. 70/23

Prot. n. 4361/23

14 giugno 2023

Oggetto: REV – termine presentazione domande per sessione esame autunno 2023

E’ fissato al 10 settembre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande d’esame REV, del quale in seguito verrà resa nota la data. Pertanto, entro e non oltre tale termine gli interessati dovranno compilare ed inviare la domanda on line, sul sito www.rev.cng.it.

Al fine di estendere a tutti gli iscritti all’Albo l’opportunità di conseguire la qualificazione REV - i candidati dovranno produrre n. 2 perizie, complete di ogni elemento e redatte negli ultimi 2 anni in conformità agli standard EVS (European Valuation Standard) del TEGOVA (avendo cura di espungerne e/o oscurarne i dati a tutela del diritto alla privacy). Dette perizie dovranno essere accompagnate da un elenco di ulteriori valutazioni immobiliari, le quali – ove dovesse rendersi necessario - potranno essere esaminate nel dettaglio dalla Commissione all’uopo preposta. Altre indicazioni utili circa i requisiti per la presentazione delle domande sono riportate direttamente nel Regolamento REV, consultabile sul sito (www.rev.cng.it).

Circ. 80/23

Prot. n. 4686/23

28 giugno 2023

Oggetto: INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

E’ disponibile la [nota del 21/6/2023 prot. 000776](#) pervenuta dall’AgID, con la quale viene comunicato che, a partire dal 6 giugno 2023, tutti gli indirizzi dei professionisti iscritti in INI-PEC sono stati importati automaticamente anche su INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) e che dalla stessa data fino al 6 luglio 2023 i professionisti interessati possono modificare il proprio domicilio presente su INAD, eleggendone uno diverso da quello già presente in INI-PEC.

Circ. n. 81/23

Prot. n. 4744/23

30 giugno 2023

IL GEOMETRA

